

‘De falsa moneta’

L’acuta e arricchente monografia di Massimiliano Vinci, articolata in tre capitoli oltre a una breve introduzione e rapide note conclusive, sviluppa il tema del falso nummario dal I sec. a.C. alla tarda antichità.

Il primo capitolo (*Falso nummario ed editto del pretore*) è dedicato alla cd. *lex Livia nummaria* e all’editto del pretore Gratidiano con uno speciale focus sulle vicende che avrebbero dato luogo allo sviluppo dell’*ars denarios probandi* in cui l’a. coglie una forma embrionale di repressione del falso nummario sebbene limitata ai profili privatistici¹.

I risultati cui perviene lo studioso sono chiari, convincenti e puntuali. Ed è questo il suo merito principale. La vicenda di Gratidiano è un momento molto complicato di una fitta trama di interventi normativi, in gran parte oscuri, destinati a culminare nella repressione del falso nummario ad opera di Silla; una fase confusa della storia della moneta e del credito, originata tra il 92 e il 91 a.C., quando una *lex Papiria* avrebbe disposto la ‘riduzione semiunciale’ dell’asse². Sempre nel 91 – è da credere – Livio Druso avrebbe svalutato anche la moneta argentea (*octavam partem aeris argento miscuit*: Plin. *Nat. Hist.* 33.13.46)³. Nell’86, inoltre, una ‘*turpissima lex*’ proposta da L. Valerio Flacco avrebbe ridotto il peso e la consistenza dei debiti alla quarta parte (*qua creditoribus quadrantem solvi iusserat*: Vell. *Pat. Hist. Rom.* 2.23)⁴. È, dunque, in questo contesto – nel quale ‘nessuno era in grado di sapere quanto possedesse’ (*iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet*: Cic. *de off.* 3.80⁵)

* A proposito di Massimiliano Vinci, ‘De falsa moneta’. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, L’Arte del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo, Jovene, Napoli 2020, pp. X+184, ISBN 9788824326766.

¹ In tal senso vd. già B. Santalucia, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *Iura* 30, 1979, 8. M.P. Piazza, *L’Editto di Gratidiano*, in *Annali del III seminario romanistico gardesano (22-25 ottobre 1985)*, Milano 1988, 261 ss., in part. 276 s.

² Plin., *Nat. hist.* 33.13.46: ...*notae argenti fuere bigae atque quadrigae; inde bigati quadrigatique dicti. mox lege Papiria semunciarum asses facti.*

³ Plin. *Nat. Hist.* 33.13.46: ...*Livius Drusus in tribunatu plebei octavam partem aeris argento miscuit.*

⁴ Vell. *Pat. Hist. Rom.* 2.23: *secundum deinde consulatum Cinna et septimum Marius in priorum deducunt, cuius intio morbo oppressus decessit, vir in bello hostibus, in otio civibus infestissimus quitisque impatientissimus. In huius locum suffectus Vallerius Flaccus, turpissimae legis auctor, qua creditoribus quadrantem solvi iusserat.*

⁵ Cic. *de off.* 3.80: *Ne noster quidem Gratidianus officio viri boni functus est tum, cum praetor esset, collegiumque praetorium tribuni plebi adhibuissent, ut res nummaria de communi sententia constitueretur; iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet. Conscriptumque communiter edictum cum poena atque iudicio constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem escenderent. Et ceteri quidem alius alio: Marius ab subselliis in rostra recta idque, quod communiter compositum fuerat, solus edixit. Et ea res, si quaeris, ei magno honori fuit; omnibus vicis statuae, ad eas tus, cerei. Quid multa? Nemo unquam multitudini fuit carior.*

– che Gratidiano intese ridefinire il valore della moneta (Plin. *Nat. hist.* 33.46.132)⁶.

Che cosa fece in concreto è difficile a dirsi. Secondo Vinci, il pretore si sarebbe limitato a introdurre un'azione penale, decretale, modellata (*in factum*) sull'ipotesi del *falsam monetam tradere* e finalizzata alla condanna del tradente per un importo pari un multiplo (il *duplum*?) del valore della somma corrisposta con moneta adulterata.

L'idea è, a mio giudizio, pienamente condivisibile. Resta sullo sfondo, tuttavia, l'importante tentativo di questo magistrato di ripristinare la stabilità del rapporto tra asse e denario⁷ alterato dalle modifiche della *lex Papiria*.

Il dato non è di poco momento: tale prospettiva sarebbe giunta, infatti, ad assegnare alla moneta «un 'corso legale'»⁸, forse anticipando in ciò la legislazione sillana⁹, sebbene solo quest'ultima si spingesse a sanzionare la contraffazione monetaria come un crimine.

Alle origini della repressione criminale è dedicato il secondo capitolo (*Falso nummario tra lex Cornelia ed interpretazione dei giuristi romani*). Nella prospettiva dell'a., l'intervento sillano e l'elaborazione giurisprudenziale non avrebbero avuto ad oggetto soltanto il fenomeno dell'adulterazione della moneta ma si sarebbero occupati, in una prospettiva più ampia, della tutela dei metalli preziosi. Sarebbe stato punito, in particolare, «colui che – mentre sta offrendo (*cum poneret*) oggetti (magari anche monete, ma non necessariamente) – affermando la loro qualità di oro o di argenti, li sostituisca (*subiecerit*) con oggetti di bronzo dorato o di stagno, truffando così l'accipiente» (p. 42).

La questione apre ovviamente diversi problemi: primo fra tutti la specificità di tale condotta criminale e il suo rapporto con altre fattispecie, come lo *stellionatus*. Giustamente, tuttavia, lo studioso avverte che una «prospettiva del genere ... sminuisce proprio la percezione di rilevante unitarietà che, invece, le fonti ci trasmettono» (p. 38). Ritiene pertanto che «la migliore prospettiva per analizzare i riflessi criminalistici di un fenomeno mutevole e complesso come quello dell'alterazione monetaria consista nel considerare le ragioni di determinate scelte di politica del diritto e di osservarne le correzioni, attraverso la valutazione degli effetti, piuttosto che soffermarsi a stabilire – attraverso il crivello di una dommatica astratta – la riconducibilità di una particolare condotta all'una o all'altra figura delittuosa» (p. 39). L'attenzione dell'a. si concen-

⁶ Plin. *Nat. hist.* 33.46.132: *Miscuit denario triumvir Antonius ferrum, miscent aera falsae monetae, alii et ponderi subtrahunt, cum sit iustum LXXXIII e libris signari. igitur ars facta denarios probare, tam iucunda plebei lege, ut Mario Gratidiano vicatim totas statuas dicaverit. mirumque, in hae artium sola vita discuntur et falsi denarii spectatur exemplar pluribusque veris denariis adulterinus emitur.*

⁷ M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage II*, Cambridge 1974, 620; Id., *Ancient Devaluation: a general Theory*, in *Les Dévaluations à Rome. Époque Républicaine et Impériale*, Roma 1978, 150.

⁸ E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano: la Gestione della res nummaria a Roma tra la lex Papiria e la lex Cornelia*, in *Athenaeum* 57, 1979, 235.

⁹ PS. 5.25.1, infatti, attribuisce tale effetto a una *lex Cornelia*. È tuttavia verosimile che questo provvedimento sia stato (Cic. II *Verr.* 1.42.108) una ratifica sillana di disposizioni normative precedenti.

tra sulla riflessione giurisprudenziale; in particolare sull'analisi ulpiana e sulle *Pauli Sententiae*: mentre Ulpiano (stando alle Pandette giustiniane) tratta i crimini di falso e di stellionato in maniera continuativa ma distinta, le *Pauli Sententiae* prediligono invece una prospettiva di sintesi.

Uno speciale esame viene poi riservato a D. 48.10.9.2 (Ulp. 8 *de off. proc.*) nel quale si ricorda il divieto di *emere vendere dolo malo i nummi stagni plumbei* «che si sarebbero potuto far passare per quelli *argentei*» (p. 46 ss.). L'a. si sofferma inoltre sulle condotte manipolative (stigmatizzate come falso nummario) descritte da D. 48.10.8 (Ulp. 7 *de off. proc.*) e PS. 5.25.1. Mentre nella testimonianza ulpiana il verbo '*flo*' avrebbe indicato «la produzione di monete false attraverso la semplice fusione di metallo non prezioso (o non totalmente prezioso)... in Paul. Sent. 5,25,1, invece, con *conflare* si sarebbe fatto riferimento ad una riutilizzazione di monete già coniate, attraverso la loro rifusione, indipendentemente dall'uso che si sarebbe fatto del metallo o dagli esiti che quel procedimento avrebbe comportato» (p. 57 s.). Soprattutto in quest'ultimo senso l'a. giustamente registra «il profilo della tutela della moneta come oggetto prodotto dalla *publica forma* di D. 18.1.1 pr. (... *aeque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate*). Quella riutilizzazione cioè, ricondotta nell'ambito del *crimen falsi*, sarebbe punita penalmente proprio perché avrebbe privato la moneta della sua identità, riportandola allo stato iniziale di semplice metallo prezioso» (p. 58).

Il *crimen falsi* sarebbe stato ricondotto in definitiva alla violazione dell'«aspetto esteriore della moneta, pur non incidendo né sul peso né sulla genuinità del metallo (ri)ottenuto a seguito della fusione». Un percorso evolutivo, questo, culminato nella sussunzione (in CTh. 9.22.1 [= Brev. 9.18.1]) dell'ingiustificato rifiuto della moneta buona come mezzo di pagamento all'interno della stessa fattispecie criminosa, in quanto comunque riconducibile alla tutela del medesimo bene giuridico. Quantunque il rifiuto della moneta valida non consistesse in un'adulterazione materiale, esso avrebbe comunque frustrato «lo scopo di *publica forma*, che è alla base della funzione di scambio dello strumento monetario» (p. 60).

CTh. 9.22.1 (Imp. Constantinus A. Leontio p. [317; 343?]): *Omnes solidi, in quibus nostri vultus ac veneratio una est, uno pretio aestimandi sunt atque vendendi, quamquam diversa formae mensura sit. Nec enim qui maiore habitu faciei extenditur, maioris est pretii, aut qui angustiore expressione concluditur, minoris valere credendus est, quum pondus idem existat. Quod si quis aliter fecerit, aut capite puniri debet, aut flammis tradi, vel alia poena mortifera. Quod ille etiam patietur, qui mensuram circuli exterioris arroserit, ut ponderis minuat quantitatem, vel figuratum solidum adultera imitatione in vendendo subiecerit.* Dat. VII kal. Aug. Gallicano et Basso coss.

Con tale costituzione – attribuita a Costantino (ma forse riferibile a Costanzo nell'anno 343) – si stabiliva che il prezzo al quale i *solidi* potessero essere 'venduti' dovesse tener conto soltanto del loro peso, non dell'ampiezza dell'immagine. La disposizione inoltre puniva con la morte colui che avesse rifiutato la moneta buona e chi si fosse adoperato ad adulterare la forma dei *solidi* limandone la circonferenza esterna o avesse smerciato monete false.

Il provvedimento – osserva Vinci – avrebbe registrato lo slittamento del bene giuridico tutelato dalla repressione del *crimen falsi* alla *veneratio* del *vultus* imperiale: «il

punto centrale è rappresentato dalla capacità della nozione di *crimen falsi nummari* di essere estesa anche alla condotta di colui che rifiuta una moneta autentica, *vultu principum signata*. In sostanza chi le rifiuta è ingiustamente convinto della loro falsità: ‘accusa’, cioè, di falsità monete autentiche; oltretutto, questo suo atteggiamento si riflette in un’offesa all’imperatore, arrecata direttamente alla sua persona attraverso l’immagine incisa nella moneta» (p. 65).

Tale prospettiva riflette un profondo cambiamento di mentalità della politica imperiale in materia nummaria. Una rivoluzione confermata anche nella disciplina delle funzioni monetarie nella legislazione dei secondi Flavi.

L’a. sottolinea la tensione della legislazione imperiale a reprimere il rifiuto della moneta buona nell’ambito delle transazioni commerciali in un contesto in cui la qualità della valuta non riusciva a essere garantita più dalla forma del conio ma dal peso. A me sembra tuttavia che la norma imperiale mirasse altresì alla tutela del valore (corso forzoso) dei numerari (ancorati al peso dell’oro) proibendo che i *solidi* fossero ‘apprezzati’ a seconda della loro dimensione e non in base al loro peso. CTh. 9.22.1 prelude, infatti, alla costituzione attribuita da CTh. 9.23.1.2 a Costanzo II (ma risalente probabilmente a Costante [a. 354]), con cui sarebbe stata vietata la ‘vendita’ di monete *in usu publico* in quanto queste *pretium oportet esse non mercem*:

Nam pecunias navibus vectas non omnes iudicamus mercatores debere promere, quippe in usu tantum publico pecunias constitutas permittimus conveyi itidemque eas solas species emi, quae mercatoribus more sollemni ad diversa portantur. Pecunias vero nulli emere omnino fas erit nec vetitas contrectare, quia in usu publico constitutas pretium oportet esse, non mercem.

Tali disposizioni imperiali regolamentavano di imperio la differenza tra denaro e merci. Un punto, questo, che era stato al centro del dibattito giurisprudenziale tra il primo e il terzo secolo. Una riflessione culminata in Paolo (D. 18.1.1. pr.-1 e in D. 19.4.1) secondo il quale il *pretium* si sarebbe distinto dalla *merx* in quanto espresso necessariamente in denaro, *materia forma publica percussa* caratterizzata da una *publica ac perpetua aestimatio*. La stessa affermazione è ribadita dalla costituzione di Costanzo: *solidi ... uno pretio aestimandi sunt atque vendendi* e infine dal provvedimento di Costante secondo cui *pretium oportet esse non mercem*. Nella legislazione imperiale, tuttavia, tale principio non era più il portato di una riflessione sulla natura del denaro, ma piuttosto una disposizione normativa che voleva contrastare le *emptiones-venditiones* di *solidi*, in un contesto segnato, per un verso, dall’ancoramento del sistema monetario all’oro, e per l’altro, da un processo di tendenziale ‘demonetizzazione’ della valuta aurea. Premesse, queste, che ovviamente impattavano sulla stessa distinzione concettuale tra merce e moneta.

Nell’indagine di Vinci l’esegesi di PS. 5.25.1 è completata dall’analisi di PS. 5.25.1a (= D. 48.10.19 pr.) concernente la condotta di chi, intrapresa l’attività di battitura di una moneta falsa, l’avesse volontariamente arrestata prima di portarla a compimento:

Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio iustae paenitentiae absolvuntur.

A tal proposito l’a. propone un accostamento del passo alla disciplina dell’art. 56 co. 3 del Codice Rocco: come nell’ordinamento penale attuale, ove il delinquente desista

volontariamente dall'azione criminale risponde delle azioni compiute solo se e in quanto integrino un reato autonomo e diverso, così «il falsario 'pentito' del passo paolino, interrompendo la sua azione prima del compimento, né – ovviamente – integra la fattispecie del *crimen falsi*, né – e questo è più interessante – quella di qualsiasi altra figura criminosa ed evita, così, qualunque tipo di punizione». Tale interpretazione – evidenzia l'a. (p. 68) – presuppone che la disciplina del falso nummario si sostanziasse nella repressione della contraffazione monetaria indipendentemente dall'impiego delle monete contraffatte nelle operazioni di pagamento. Esso sarebbe dunque un 'reato di pericolo'. Vinci, tuttavia, propone anche un'esegesi alternativa non riferendo la perifrasi '*id totum formare*' di PS. 5.25.1a al '*falsam monetam percutere*' ma intendendola piuttosto come «la complessiva (*totum*) condotta criminosa» (p. 69). Tale interpretazione postulerebbe che il crimine non fosse consumato con la battitura della moneta falsa finché questa non fosse anche smerciata. Il passo non descriverebbe, pertanto, né un'ipotesi di tentativo né di desistenza «ma 'semplicemente' mancanza del raggiungimento dell'elemento costitutivo del reato, rappresentato dallo spaccio».

In definitiva, il significato di '*id totum formare*' sarebbe 'sostanzialmente analogo' al '*nummum falsa fusione formare*' di CTh. 9.21.3 (*Const. imp. ad Tertullum proconsulem Africae*):

Si quis nummum falsa fusione formaverit, universas eius facultates fisco addici praecipimus, atque ipsum severitate legitima coherceri, ut in monetis tantum nostris cudendae pecuniae studium frequentetur (a. 326).

Di questo provvedimento l'a. si occupa anche nel terzo capitolo (p. 109 ss.), là dove mette in evidenza due profili trattati nella costituzione: uno 'repressivo', concernente la condotta del falso nummario, l'altro, 'programmatico', che «riserva categoricamente l'attività di monetazione al potere imperiale». Vinci riviene nella disposizione costantiniana un momento fondamentale della lotta al falso nummario che passa attraverso l'accentramento dell'attività di coniazione nelle mani dell'imperatore e quindi attraverso la criminalizzazione della condotta di *nummum (falsa fusione) formare*.

Un'esegesi accurata viene riservata poi al frammento di Ulp. 44 *ad Sab. D.* 48.13.1, che prende in considerazione alcune prescrizioni ricondotte alla *lex Iulia peculatus*:

Lege Iulia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave auferat neve interceptat neve in rem suam vertat neve faciat, quo quis auferat interceptat vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit: neve quis in aurum argentum aes publicum quid indat neve immisceat neve quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat.

L'a. coglie nella legislazione augustea l'esigenza di proteggere la «purezza del conio, contro qualsiasi alterazione ed indipendentemente dal metallo utilizzato o dalla circolazione fiduciaria o meno che le monete potessero eventualmente avere» (p. 74). Se tale interesse, nel principato, riguardava anche la moneta enea, nella tradizione dei Basilici l'attenzione sarebbe stata invece ridotta alle sole monete d'oro e di argento.

Viene quindi analizzato D. 48.13.8 (Ulp. 7 *de off. proc.*) palinogeneticamente riconducibile alla stessa trattazione di D. 48.10.8 e D. 48.13.1 e, in particolare al tema del peculato inteso come sottrazione illecita di moneta pubblica. L'attenzione dello studioso

si sposta poi sul tema della produzione ‘illecita’ di monete autentiche e su altre condotte (es. furto di metallo prezioso estratto *ex metallis Caesaris* e il comportamento di chi lo avesse favorito) ‘assimilate’ al peculato.

Il terzo capitolo (*Falso nummario e politiche imperiali: sistematiche e contenuti a confronto*) è dedicato al confronto tra le disposizioni in tema di falso nummario nella legislazione dei ‘secondi Flavi’ raccolta dal *Codex Theodosianus*. E si snoda attraverso una serrata catena di esegesi culminante nell’analisi del titolo ‘*de falsa moneta*’ del *Codex Iustinianus*. L’a. conclude nel senso che «l’intera gestione del processo di materiale creazione e, su altro piano, la tutela della moneta viene concentrata in via esclusiva in capo al potere imperiale. Dal punto di vista soggettivo, trova ora unitaria sistemazione la disciplina della gradualità delle pene e delle circostanze attenuanti, che si sviluppano – senza più le cesure costantiniane (...) – attraverso i §§ 4-7 della l. 1. Il momento in cui la prospettiva giustiniana raggiunge il livello più elevato di caratterizzazione è costituito dalla l. 2, dove il punto di vista teodosiano (...) dell’assimilazione del falso a *crimen maiestatis* viene inserito proprio tra la disposizione che prescrive l’esclusività imperiale dell’attività di coniazione monetaria da un lato e quella che stabilisce l’attribuzione di una ricompensa per i delatori, ribadendo l’atrocità della pena della vivicombustione per i colpevoli, per l’altro» (p. 163).

In definitiva, la tutela della supremazia imperiale nella ‘politica monetaria’ avrebbe fatto da sfondo alla varietà delle condotte punite sotto il titolo *de falsa moneta*, tanto da dare l’impressione che già la rubrica del *Codex Theodosianus* (come d’altronde il corrispondente titolo del *Codex Iustinianus*) costituisse «poco più che un mero strumento di organizzazione, entro la cui cornice collocare una serie di fonti normative, ormai solo in piccola parte rivolte a colpire la condotta di chi alteri la sostanza materiale della moneta» (p. 177). Nelle testimonianze dei Basilici, invece, il falso nummario avrebbe perso la «connotazione politica di offesa alla maestà dell’imperatore (che aveva mantenuto anche sotto Giustiniano) e torna ad essere unicamente connotato dalla materialità della condotta» (p. 178).

La monografia di Vinci si propone, senza dubbio, come un’analisi molto dettagliata e, quindi, fondamentale della ricerca in materia di falso nummario per tutta l’esperienza romana. Il profilo rigoroso e puntuale delle esegesi di testi obiettivamente spinosi può talora renderne difficile la lettura. Ma questa – come spesso accade – è una caratteristica di lavori accorti e perspicaci.

Raffaele D’Alessio
Università del Salento
raffaele.dalessio@unisalento.it